

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCIAL ICE



ART. 1

L'Associazione di promozione sociale SOCIAL ICE (di seguito A.P.S. SOCIAL ICE) è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.

ART.2

Lo scopo principale dell'A.p.s. SOCIAL ICE è svolgere attività d'utilità sociale a favore degli associati o di terzi che operino nei seguenti campi:

assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;

beneficenza;

istruzione e formazione;

tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e di quanto è di

interesse storico e artistico;

tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e dei territori;

cooperazione internazionale.

A questo fine A.p.s. SOCIAL ICE si propone di coinvolgere il mondo dell'Associazionismo e più in generale ogni forma di aggregazione sociale, pubblica e privata, per promuovere eventi culturali, artistici ed intrattenimento, durante i quali sensibilizzare i partecipanti e sollecitare donazioni da destinare al finanziamento di progetti mirati nei settori non lucrativi e di utilità sociale sopra elencati.

L'A.p.s. SOCIAL ICE svolge attività d'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e coordinamento d'eventi culturali, formativi e informativi, ricreativi e turistici, editoriali, nonché servizi.

Saranno promosse tutte le attività in grado di avvicinare le persone e in particolare i giovani all'aggregazione e alla cultura, in special modo delle arti visive, letterarie, artistiche e musicali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'A.p.s. SOCIAL ICE.

La scelta dei soggetti destinatari delle donazioni dell'A.p.s. SOCIAL ICE è rimandata all'Assemblea dei Soci secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 18 del presente statuto, e in ogni caso senza discriminazione di natura politica, culturale, economica, religiosa o etnico-nazionale.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I soci

ART.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Per le società, le associazioni e gli enti pubblici e privati e agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

ART.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Per la società, le associazioni e gli enti privati e pubblici è necessaria una delibera dell'organo competente per statuto o l'adesione del legale rappresentante.

ART. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo sarà annotato nel libro soci.

È fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 6

I soci hanno diritto:

a) a frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purchè conviventi e purchè si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio familiare

b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione.

c) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Le società, associazioni, enti pubblici e privati che aderiscono all'A.p.s. SOCIAL ICE devono nominare un referente con il compito di rappresentanza all'interno delle istituzioni dell'A.p.s. SOCIAL ICE.

ART.7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali nonché a mantenere irreprensibile condotta civili e morale all'interno dei locali dell'A.p.s.

SOCIAL ICE e durante le iniziative organizzate dalla stessa.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

ART.8

La qualifica di socio si perde per:

decesso;

mancato pagamento della quota sociale ;

espulsione o radiazione;



dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

l'approvazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'A.p.s. SOCIAL ICE.

L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva a prima

assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

ART.11

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associate e contributi dei soci;

donazioni;

contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

introiti derivanti da convenzioni;

rendite di beni immobili o mobili pervenute all'associazione a qualunque titolo;

fondo di riserva;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale secondo la L. 383/2000 art.4

ART.12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata

necessità e impedimento e in ogni caso dopo comunicazione all'assemblea dei soci.

ART.13

Il rendiconto dovrà essere composto di un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature necessarie all'A.p.s. SOCIAL ICE.

È vietata in ogni modo la distribuzione tra i soci del residuo attivo dell'associazione.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

ART.14

Partecipano all'Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del

Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e sul sito internet almeno 15 giorni prima.

ART.15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, secondo il principio una testa un voto.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16

ART.16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione , valgono le norme di cui all'art. 31.

ART.17

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla



stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea:

nomina gli scrutatori;

decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

ART.18

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa , nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

approva il rendiconto economico e finanziario;

approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;

elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci revisori, Collegio dei Proviviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con

la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

delibera circa i soggetti destinatari delle donazioni e l'entità di queste ultime.

ART.19

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART.20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare su relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'associazione.

Gi organismi dirigenti

ART.21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 2 anni.

È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART.22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro ad esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni

Il Segretario Generale: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede

il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

ART.24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

Eseguire le delibere dell'Assemblea;

Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;

Predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

Deliberare circa l'ammissione dei soci;

Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali

Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

Decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

ART.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno



prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta due consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare su relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

ART.26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutivi, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originali, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

ART.27

Collegio dei Probiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da numero dispari di componenti diversi da uno.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART.28

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi

membri o il Consiglio Direttivo.

ART.29

I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento dell'Associazione

ART.31

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

ART.32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide

l'Assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.